

Sentenza: 13 gennaio 2010, n. 15

Materia: attività produttive

Limiti violati: comma terzo art. 117 Cost., principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna , Regione Veneto

Oggetto: artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Esito: non fondatezza

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna censurano gli artt. 38, comma 3, e 43, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La prima disposizione prevede che con regolamento di delegificazione, adottato su proposta del Ministro per lo sviluppo economico e di quello per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, “si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447”: tale previsione inciderebbe sulle materie, di competenza regionale, attinenti alla disciplina delle attività produttive, violando il principio della leale collaborazione, atteso il coinvolgimento della Conferenza unificata solo ai fini della acquisizione del parere e non della previa intesa.

La seconda disposizione prevede la adozione di un decreto ministeriale a contenuto non regolamentare volto a stabilire criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi funzionali, aventi lo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia: la previsione che l'adozione del decreto sia preceduta dalla sola acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e non dalla previa intesa violerebbe il principio di leale collaborazione e verrebbe ad incidere su materie attinenti alle attività produttive, di competenza regionale piena.

La Corte dichiara infondate entrambe le censure

In merito all'art. 38, comma 3, d.l.112/2008, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza in materia, la Corte conferma che la disciplina dello

sportello unico per le attività produttive è fondata sulla concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico" dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni.

La materia nel cui ambito la disposizione è stata emanata non è quella delle attività produttive, ma quella di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera r) della Costituzione del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale".

La normativa che disciplina compiti e funzionamento dello sportello unico per le imprese persegue una funzione di coordinamento, attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica. "Ciò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali."

La materia è di competenza esclusiva dello Stato e le esigenze di raccordo che quest'ultimo ha ravvisato con le istanze regionali sono adeguatamente tutelate attraverso la necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Anche in merito all'art. 43, comma 1, d.l.112/2008, la Corte ritiene che la competenza legislativa nell'esercizio della quale è emanata la disposizione, sia esclusiva statale.

La norma censurata è infatti riconducibile all'utilizzo di strumenti che esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. La Corte rileva che la particolare destinazione dei benefici di cui al decreto ministeriale alle aree del Mezzogiorno, rende palese la finalità dell'intervento come volto a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali, pertanto esso può agevolmente essere inquadrato nell'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali, di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

Questo inquadramento esclude di per sé la violazione del principio di leale collaborazione in quanto la disposizione statale prevede il coinvolgimento delle istanze regionali, che essa stessa ravvisa, attraverso il livello di acquisizione di parere e non di intesa.